



## *Ministero della Giustizia*

### ***DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA***

*Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per*

#### **SCHEMA DI ACCORDO QUADRO**

Gara a procedura aperta, in ambito europeo, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l'affidamento del Servizio per il Vitto dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti, da svolgersi mediante l'approvvigionamento e fornitura di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena),.

*Repertorio*

n. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_



**REPUBBLICA ITALIANA**

*Ministero della Giustizia*

**DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**

*Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria*

*per* \_\_\_\_\_

Accordo Quadro– in forma di pubblica amministrativa/scrittura privata  
autenticata – con un unico operatore economico, così come definito dall'art. 54,  
comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del Servizio per il Vitto dei  
detenuti e internati attraverso l'approvvigionamento e la consegna delle derrate  
alimentari necessarie al confezionamento dei pasti giornalieri completi  
(colazione, pranzo e cena) ai sensi dell'art. 9 della legge 26 luglio 1975, n. 354,  
nel rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministro  
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 202,.

Lotto n. \_\_\_\_\_ CIG \_\_\_\_\_

L'anno duemila \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di

\_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, nella sede del Provveditorato regionale

dell'amministrazione penitenziaria per \_\_\_\_\_ in via

\_\_\_\_\_, sono presenti:

oppure (in caso di forma pubblica amministrativa)

Avanti a me \_\_\_\_\_ Ufficiale rogante, delegato al ricevimento dei

contratti nell'interesse dell'Amministrazione penitenziaria, sono

presenti:

1) 1 Dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il

\_\_\_\_\_, Funzionario/Dirigente, in qualità di

	rappresentante del suddetto Provveditorato regionale, in forza del	
	provvedimento di delega n_____ del _____,	
	domiciliato agli effetti del presente Accordo, in	
	_____presso la sede del suddetto Provveditorato	
	regionale, ( <i>d'ora in avanti Amministrazione contraente/Stazione appaltante</i> );	
	E	
	2) il Sig./Dott. _____, nato a _____	
	il _____, che interviene al presente Accordo nella sua qualità	
	di legale rappresentante/amministratore unico/amministratore delegato	
	(procuratore, giusto poteri allo stesso conferiti da [ <i>indicare estremi</i>	
	<i>atto</i> ])dell'Impresa _____ ( <i>d'ora in avanti Fornitore/Appaltatore</i> )	
	– [ <i>In caso di RTI</i> ]: Il Sig. _____ nella sua qualità di legale	
	rappresentante/amministratore unico/amministratore delegato	
	dell'Impresa _____ quale capogruppo del Raggruppamento	
	temporaneo costituito con le seguenti mandanti:	
	o _____ sede legale in_____ Via_____	
	iscritta al Registro delle imprese di _____ al n.	
	_____;	
	giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal	
	notaio in _____ dott. _____, repertorio n_____ ( <i>d'ora in avanti</i>	
	<i>Fornitore/Appaltatore/Impresa</i> );	
	Il comparente Sig. _____ dichiara di intervenire alla	
	stipula e firma del presente Accordo in nome e per conto dell'Impresa	
	_____ con sede legale in _____	
	Via/Piazza_____ iscritta al Registro delle Imprese della Camera	

	di Commercio di _____ al n. _____ a ciò	
	debitamente autorizzato come risulta _____(in	
	caso di procuratore [ <i>indicare estremi atto di procura</i> ])dal certificato della	
	Camera di Commercio – Registro delle Imprese di _____,	
	acquisito in data _____,documento che rimane agli atti	
	dell’Amministrazione;	
	( <i>In caso della forma pubblica amministrativa</i> ) E’ stato pertanto da me accertato,	
	sulla base dei documenti presentati, che i Signori sopra identificati hanno	
	la piena facoltà di rappresentare e impegnare, rispettivamente,	
	l’Amministrazione e l’impresa.	
	Essi comparenti, della cui identità personale sono certo, dopo aver	
	rinunciato, con il mio consenso, all’assistenza dei testimoni,	
	PREMESSO:	
	<b>che</b> con determina a contrarre n. _____ del _____ è stato	
	disposto di dare avvio ad una procedura di gara aperta, in ambito	
	europeo, al fine di poter selezionare, mediante il criterio dell’offerta	
	economicamente più vantaggiosa, l’operatore economico con cui	
	stipulare un Accordo quadro, della durata di anni due (2) - con opzione	
	di prosecuzione per un ulteriore anno e prosecuzione tecnica di sei mesi	
	-, per il servizio di approvvigionamento e fornitura delle derrate	
	alimentari necessarie al confezionamento dei pasti giornalieri da	
	somministrare ai detenuti e agli internati presenti negli Istituti di pena	
	della Circoscrizione regionale di _____ Lotto n. _____;	
	<b>che</b> in esecuzione di quanto precede, si è dato corso alla pubblicazione	
	del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n.	

	_____ del _____, e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica	
	Italiana, 5 Serie Speciale, n. _____ del _____	
	<b>che</b> sulla base della predetta gara, svoltasi in forma dematerializzata su	
	piattaforma messa a disposizione da CONSIP, l’Autorità che ne ha	
	presieduto le operazioni ha proposto in data _____ quale	
	migliore offerente l’Impresa _____, avendo quest’ultima	
	conseguito il miglior rapporto qualità/prezzo, in termini di caratteristiche	
	tecniche e servizi aggiuntivi, come riportati nell’offerta tecnica, e in	
	termini economici, con un ribasso del _____ %;	
	<b>che</b> la predetta Impresa ha partecipato alla procedura di gara avvalendosi	
	dei requisiti _____ ( <i>capacità economica-finanziaria e/o delle risorse</i>	
	<i>tecniche/produttive/umane consistenti nelle attività di _____</i> )	
	messi a sua disposizione dall’Impresa _____ con sede in	
	_____;	
	<b>che</b> l’Amministrazione contraente con provvedimento del _____	
	n. _____, ha quindi ritenuto di aggiudicare all’odierno	
	Fornitore l’appalto in intestazione;	
	<b>che</b> la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna	
	obbligazione per l’Amministrazione contraente, giacché rappresenta solo	
	il vincolo che disciplina le modalità di affidamento dei contratti specifici ai	
	quali è demandata l’esecuzione e la conclusione del Servizio per il Vitto;	
	<b>che</b> il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della	
	stipula del presente Accordo Quadro che forma parte integrante dello	
	stesso, ancorché non materialmente allegata;	
	<b>che</b> con informativa n. _____ e	

	n_____ l'Amministrazione contraente è stata informata, tramite	
	la Banca Dati Nazionale Antimafia, dell'insussistenza delle cause di	
	decadenza, di sospensione o di divieto di contrarre, nonché di	
	infiltrazioni mafiose sia con riferimento al Fornitore che alla sua	
	ausiliaria_____;	
	<b>oppure:</b>	
	<b>che</b> l'Amministrazione contraente ha avanzato, per il tramite della Banca	
	Dati Nazionale Antimafia, la richiesta di "informativa" di cui all'art. 91	
	del decreto legislativo n. 159/2011 e che non essendo intervenuto	
	riscontro entro i termini fissati dall'art. 92 del medesimo decreto	
	legislativo, si procede alla stipula, con riserva di recesso nell'ipotesi	
	indicati dal citato art. 92;	
	<b>che</b> il Fornitore, con la sottoscrizione dei successivi specifici contratti e	
	dell'atto di regolamentazione del servizio, sarà assoggettato ad accettare	
	tutti i patti e le condizioni contenuti nel presente Accordo e relativi	
	allegati;	
	<b>che</b> , dovendosi ora addivenire alla stipula dell'Accordo Quadro, le parti	
	dichiarano il rispettivo codice fiscale/P.IVA, domicilio e indirizzo di posta	
	elettronica certificata:	
	1) Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione	
	Penitenziaria –Provveditorato Regionale per _____ - Codice	
	Fiscale C.F._____, Via _____, PEC:	
	_____ in appresso denominato più brevemente	
	"Amministrazione" o "Amministrazione contraente" o "Stazione	
	appaltante"	

	2)    Impresa _____ - Codice Fiscale C.F. _____ – Via.	
	_____ - PEC: _____, in appresso	
	denominata più brevemente “Fornitore” o “Appaltatore”;	
	3)    (In caso RTI, indicare i/il nominativi/o delle/a Mandanti/e)	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	le Parti, come innanzi costituite, mentre confermano e ratificano la	
	precedente narrativa che dichiarano parte integrante del presente	
	Accordo Quadro, convengono e si impegnano a rispettare quanto segue.	
	<i>Art. 1 - (Significato delle abbreviazioni)</i>	
	Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco	
	descritto.	
	<b>Capitolato prestazionale:</b> il documento, compresi gli allegati e le	
	appendici in esso menzionati, facente parte integrante dei documenti di	
	gara, contenente le condizioni generali per la stipula del Contratto	
	specifico e la sottoscrizione dell’Atto di regolamentazione, nonché la	
	definizione dei Servizi oggetto della gara;	
	<b>Contratto/i specifico/i:</b> il/i contratto/i che verrà/anno stipulato/i	
	dall’Amministrazione contraente con l’impresa che ha sottoscritto	
	l’Accordo quadro per l’erogazione del Servizio per il Vitto nelle sedi degli	
	Istituti penitenziari, avente/i una determinata durata temporale e valore	
	economico, nel rispetto dell’Accordo Quadro stesso;	
	<b>DM n. 49/2018:</b> il Decreto 7 marzo 2018, n. 49 – Regolamento recante:	
	“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle	
	funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione;	
	<b>Linee guida n. 3</b> – Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del	

	procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni – approvate dal	
	Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1007 dell'11 ottobre 2017.	
	Per il significato di tutte le altre abbreviazioni si fa espresso riferimento	
	alle definizioni riportate al par. 1.1. del Capitolato prestazionale.	
	<i>Art. 2 –(Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile)</i>	
	Le Premesse e tutti gli allegati di seguito indicati costituiscono parte	
	integrante, sostanziale ed essenziale del presente Accordo Quadro:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capitolato prestazionale e relative appendici e allegati;</li> <li>• Tabella applicativa menù settimanale invernale;</li> <li>• Tabella applicativa menù settimanale estivo;</li> <li>• Disciplinare di gara (non materialmente allegato);</li> <li>• Offerta Tecnica, Offerta Economica, Tab. applicativa menù estivo, Tab. applicativa menù invernale e Calcolo offerta economica, tutte presentate dal Fornitore per il Lotto di riferimento.</li> </ul>	
	Resta inteso che, in caso di contrasto tra le disposizioni contenute nei	
	documenti allegati e quelle del presente Accordo Quadro, si	
	intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono	
	un regime più favorevole per l'Amministrazione.	
	L'esecuzione del presente Accordo Quadro è, dunque, regolata:	
	a) dalle clausole del presente Accordo, dai relativi allegati e dai singoli	
	Contratti specifici ("Contratti o Contratto") che costituiscono la	
	manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra	
	l'Amministrazione e il Contraente;	
	b) dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore,	
	e, più in particolare, alle norme tecniche rese obbligatorie con decreti	



	emanati anteriormente alla data del presente accordo, ovvero, che pur	
	non essendo state ancora rese obbligatorie siano state già concordate	
	alla data anzidetta;	
	c) dal Capitolato prestazionale e dalle appendici e dagli allegati in esso	
	menzionati poste a base della gara di appalto, di cui il Fornitore ha	
	preso piena ed esauriente conoscenza;	
	d) dal Patto di integrità;	
	e) dall'Ordinamento penitenziario: Legge 26 luglio 1975, n. 354 e	
	ss.mm.ii.;	
	f) Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario: il D.P.R.	
	30 giugno 2000, n. 230 e ss.mm.ii.;	
	g) dal Codice dei contratti: D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;	
	h) dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e	
	del mare del 10 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90	
	del 04 aprile 2020	
	i) dal Codice civile;	
	j) dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti vigenti in materia di beni	
	e servizi;	
	k) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per	
	l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello	
	Stato;	
	l) dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;	
	m) dalla legge 13 agosto 2010, n. 136;	
	n) dal Regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908;	
	o) dalle tabelle approvate con Decreto del Ministro della giustizia 9	

	maggio 2017, dalle quali si evince l'insieme delle quantità e delle	
	qualità dei generi alimentari che il Fornitore deve fornire per la	
	preparazione del Vitto.	
	<b>Art. 3 – (Oggetto dell'Accordo Quadro)</b>	
	Il presente Accordo Quadro disciplina le condizioni e le modalità per	
	l'affidamento da parte dell'Amministrazione contraente dei singoli	
	Contratti specifici finalizzati all'approvvigionamento e fornitura, previa	
	programmazione, delle derrate alimentari necessarie – nel rispetto dei	
	principi fissati dall'art. 9 dell'Ordinamento penitenziario – al	
	confezionamento dei pasti giornalieri completi - colazione, pranzo e cena	
	– per i detenuti e internati, ristretti così come puntualmente indicato nel	
	Capitolato prestazionale.	
	Il Fornitore prende atto che il numero di detenuti e internati indicato per	
	il lotto aggiudicato è dato dalla media delle presenze rilevate nell'ultimo	
	anno (ottobre 2020 - settembre 2021) e che lo stesso non costituisce	
	elemento da considerarsi vincolante per l'Amministrazione appaltante	
	in termini di affidamento minimo da garantire all'Appaltatore.	
	Quest'ultimo, pertanto, è tenuto a garantire l'intero Servizio, sia	
	nell'ipotesi che il numero dei Ristretti sia inferiore che in quella in cui il	
	numero dovesse essere maggiore, avendo diritto, in quest'ultimo caso, al	
	corrispettivo contrattuale in ragione della Diaria di aggiudicazione.	
	L'erogazione del Servizio dovrà essere garantito dall'Appaltatore nei	
	termini e nei luoghi dell'istituto indicati nell'Atto di regolamentazione	
	del Servizio.	
	<b>Art. 4 - (Durata e Importo dell'Accordo Quadro)</b>	

	Il presente Accordo Quadro ha una durata di anni 2, decorrenti dalla data	
	della presente stipula. E' facoltà dell'Amministrazione contraente	
	prolungare la durata per un massimo di un ulteriore anno qualora in	
	prossimità della scadenza del predetto termine biennale il Responsabile	
	del procedimento verifichi la sussistenza delle condizioni per proseguire	
	nel rapporto instaurato con l'Accordo. In ogni caso la prosecuzione del	
	rapporto dovrà avvenire agli stessi patti, condizioni e prezzi originati	
	dalla gara di appalto ovvero a condizioni più favorevoli per	
	l'Amministrazione contraente.	
	La determinazione dell'Amministrazione al prolungamento della durata	
	sarà comunicata, a mezzo PEC, al Fornitore almeno 60 giorni prima della	
	scadenza biennale e, quest'ultimo, sarà obbligato ad aderirvi.	
	Tuttavia, l'esercizio da parte dell'Amministrazione della predetta facoltà	
	potrà avvenire solo ed esclusivamente in rapporto alle proprie esigenze e	
	interessi da perseguire, potendo essa anche non azionarle, qualora	
	ritenesse di avvalersi di altre procedure per meglio perseguire i propri	
	scopi istituzionali.	
	Di conseguenza, il Fornitore non potrà vantare alcun diritto e/o pretesa,	
	anche di natura risarcitoria, in ordine al prolungamento della durata,	
	rimanendo l'esercizio di tali facoltà di esclusiva competenza	
	dell'Amministrazione.	
	Ad ogni modo, l'Amministrazione, al fine di assicurare la continuità del	
	Servizio, potrà avvalersi della facoltà di ricorrere alla proroga tecnica (art.	
	106, comma 11 del Codice dei contratti), per il tempo necessario a	
	stipulare un nuovo Contratto specifico ovvero portare a conclusione la	

	procedura per l'individuazione di un nuovo contraente.	
	L'importo complessivo stimato del presente Accordo, per il biennio di	
	riferimento, al netto dell'IVA, ammonta a <b>Euro</b>	
	_____ ( _____ / _____ ), tenuto	
	conto del quantitativo presunto delle giornate di presenza e del ribasso	
	offerto in gara – pari al _____ % - che ha determinato una diaria di	
	aggiudicazione di euro _____.	
	Il complessivo numero delle giornate di presenza che danno diritto alla	
	percezione della diaria, ai termini dell'art. 2.1 del Capitolato	
	prestazionale, è indicato in modo meramente presuntivo e, pertanto,	
	qualsiasi aumento o diminuzione di esse, sia all'inizio sia nel corso della	
	gestione, non potrà dar luogo a pretese di indennizzo e/o risarcimento a	
	favore dell'appaltatore.	
	<b>Art. 5 - (Regime IVA)</b>	
	Il presente Accordo, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 è soggetto	
	ad IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.	
	38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.	
	Ai servizi in argomento sarà applicata l'aliquota IVA nella misura del	
	10%.	
	<b>Art. 6 – (Divieto di interruzione del servizio e sospensione del servizio)</b>	
	Il Fornitore è tenuto, senza alcuna eccezione, ad assicurare la continuità	
	del Servizio che, in quanto destinato a persone private della libertà	
	personale, non può subire sospensioni o interruzioni alcuna, nemmeno	
	nei casi di mancato o ritardato pagamento, fatta salva ogni forma di tutela	
	prevista per legge.	

	E' ammessa la sospensione dell'esecuzione del Servizio nei soli casi di	
	forza maggiore e comunque in via di assoluta temporaneità. In tali ipotesi	
	il Fornitore dovrà garantire, se possibile, livelli minimi di espletamento	
	del Servizio preventivamente concordati con l'Autorità Dirigente, in	
	misura adeguatamente organizzata. Qualora ciò non sia oggettivamente	
	possibile, l'Amministrazione avrà ogni più ampia facoltà di provvedervi	
	con ogni mezzo, pur di garantire la continuità delle prestazioni,	
	trattandosi di Servizio pubblico essenziale.	
	L'esercizio delle prestazioni in luogo del Fornitore, avverrà con addebito	
	di tutte le relative spese, nessuna eccettuata, nei confronti di quest'ultimo,	
	a valere sui crediti dallo stesso vantati nei confronti	
	dell'Amministrazione penitenziaria ovvero sulla cauzione a garanzia	
	dell'Accordo.	
	Si richiama quanto previsto dall'art. 2.3. del Capitolato prestazionale.	
	<b>Art. 7- (Contratti specifici)</b>	
	Il presente Accordo Quadro sarà reso operativo attraverso la stipula di	
	un Contratto specifico di durata e scadenza pari a quella dell'Accordo.	
	Nell'ipotesi che l'Amministrazione contraente optasse per la	
	prosecuzione per un ulteriore anno dell'Accordo quadro, si darà corso	
	alla stipula di un nuovo Contratto specifico di durata e scadenza pari a	
	quella dell'opzione di prosecuzione (un anno).	
	L'affidamento dei singoli Contratti specifici al Fornitore avverrà	
	direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il	
	presente Accordo è concluso con un unico operatore economico.	
	L'Amministrazione contraente procederà quindi alla stipula dei Contratti	

	specifici, per il Lotto in intestazione, sulla base della “diaria pro-capite offerta”, riportata nel documento “Calcolo offerta economica” in	
	conseguenza dei prezzi medi offerti dal Fornitore per le derrate del menù	
	invernale e per le derrate del menù estivo in sede di gara e che costituisce	
	documento fondamentale di riferimento per ogni variazione prevista nel	
	Capitolato prestazionale, moltiplicata al numero di presenze giornaliere	
	presunto dei ristretti e alle risorse finanziarie disponibili.	
	Il Fornitore è fin d’ora obbligato alla stipulazione dei Contratti specifici	
	agli stessi patti, condizioni e prezzi (diaria) del presente Accordo Quadro	
	e la mancata stipula di detti Contratti per fatto del Fornitore comporta la	
	risoluzione dell’Accordo Quadro in danno dello stesso con le relative	
	conseguenze previste dalla normativa vigente.	
	I contratti specifici, alla scadenza, potranno essere prorogati ( <i>opzione di</i>	
	<i>proroga – art. 106, comma 11 del Codice dei contratti</i> ), a richiesta	
	dell’Amministrazione, e con l’obbligo del Fornitore di aderire a tale	
	richiesta, per un periodo strettamente necessario, al solo fine di consentire	
	la stipula e l’adozione dei necessari atti di approvazione e registrazione	
	di un nuovo Contratto specifico ovvero di portare a conclusione nuove	
	procedure di affidamento garantendo la continuità del servizio. La	
	predetta proroga sposterà in avanti il solo termine di scadenza e di	
	conseguenza rimangono invariati i patti, i prezzi e le condizioni del	
	contratto scaduto per tutto il periodo di proroga. Non sarà quindi	
	riconosciuto nessun altro compenso e/o indennizzo per detta proroga.	
	In linea di massima, i Contratti specifici dovranno disciplinare/indicare	
	le seguenti informazioni: il numero presunto delle giornate di presenza e	

	l'importo totale che ne deriva, secondo quanto specificato al successivo	
	art. 9; tempi per le verifiche/controlli da parte del DEC, stilati sulla base	
	all'art. 31, comma 12 del Codice e del DM 49/2018 <i>(anche in funzione</i>	
	<i>dell'offerta dell'aggiudicatario, con particolare riferimento alle voci: "Soluzioni tecnico-</i>	
	<i>gestionali ed elementi organizzativi per il potenziamento dell'efficacia dei controlli);</i>	
	modalità dei controlli sul personale del Fornitore operante negli Istituti	
	del Lotto di riferimento; tempi e modalità per la trasmissione da parte del	
	RUP dei documenti indicati al par. 8.1., lett. 1) delle Linee Guida n.3 al	
	soggetto incaricato della verifica di conformità; tempi e modalità per il	
	rilascio del certificato di verifica di conformità a cura del verificatore;	
	modalità e condizioni per lo svincolo della polizza definitiva di cui all'art.	
	103, comma 5 del codice, con riferimento al trimestre e nel rispetto di	
	quanto previsto nel Capitolato prestazionale; definizione delle	
	condizioni per l'applicazione delle penali nel rispetto di quanto previsto	
	dal Capitolato prestazionale e dell'Accordo Quadro; modalità, condizioni	
	e termini per il pagamento del corrispettivo/i, ivi compresa	
	l'anticipazione del prezzo; modalità di riscossione da parte del Fornitore	
	dei corrispettivi e generalità delle persone delegate ad operare sul conto	
	corrente; subappalto e sub-contraenti; attivazione o meno - anche in	
	misura parziale, con riferimento a singole sedi di istituto del Lotto ;	
	Subappalto e Sub-contraente. Per ogni altra, ulteriore dettagliata	
	precisazione si richiama quanto disciplinato dal Capitolato prestazionale.	
	<b>Art. 8 – (Descrizione ed espletamento del Servizio)</b>	
	Con riferimento a ciascun singolo Contratto specifico, il Fornitore si	
	obbliga a propria cura, spese e rischio ad eseguire il Servizio per il Vitto	

	nella misura espressamente richiesta dall'Amministrazione contraente,	
	nel rispetto delle norme, prezzi, prescrizioni, patti, condizioni e tempi	
	stabiliti nel presente Accordo quadro e di tutti gli allegati in esso	
	richiamati e nell'Atto di regolamentazione del servizio (par. 5.2. del	
	Capitolato) che sarà sottoscritto di comune accordo tra le parti. Il Servizio	
	per il Vitto deve garantire l'approvvigionamento e fornitura delle derrate	
	alimentari, ivi comprese quelle derivanti da processi di produzione a	
	ridotto impatto ambientale, come da offerta del Fornitore, necessarie al	
	confezionamento – da parte di soggetti diversi dall'Appaltatore - dei pasti	
	giornalieri completi (colazione, pranzo e cena) per i detenuti e gli	
	internati ristretti negli Istituti penitenziari del Lotto in intestazione, nel	
	rispetto delle qualità e quantità settimanali prescritte nelle Tabelle	
	applicative dei menù allegate al Capitolato prestazionale e nel rispetto	
	delle altre condizioni meglio specificate nel predetto Capitolato.	
	La gestione del servizio nei giorni festivi è organizzata in modo da	
	consentire la consegna anticipata dei generi vittuari.	
	<b><i>Art. 9 – (Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento)</i></b>	
	Fermo restando quanto già previsto dal Capitolato prestazionale, i	
	corrispettivi dovuti al Fornitore per la prestazione del Servizio oggetto di	
	ciascun Contratto specifico sono calcolati moltiplicando il prezzo di	
	aggiudicazione (“diaria pro-capite offerta”) per ogni giornata di presenza	
	di ciascun detenuto o internato ristretto negli istituti penitenziari della	
	Circoscrizione_____ – Lotto n._____ in ragione dell'insieme	
	dei generi alimentari e servizi assicurati dall'Appaltatore (Diaria).	
	La “diaria pro-capite offerta” è stabilita, in euro _____	



	(_____/_____), per cui, rispetto alla base d'asta di euro _____	
	(_____/_____), il ribasso in termini percentuali risulta	
	essere pari a _____ %. Gli oneri da interferenza, non soggetti a ribasso	
	e pari a _____ , vengono corrisposti con le seguenti modalità: _____	
	I pagamenti saranno eseguiti direttamente dall'Amministrazione	
	contraente (Provveditorato Regionale dell'Amministrazione	
	Penitenziaria per _____), con ordinativi intestati all'Appaltatore.	
	Il pagamento delle fatture avverrà sul conto corrente dedicato secondo le	
	vigenti disposizioni normative. Il Fornitore si obbliga a comunicare le	
	generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i	
	conto/i all'Amministrazione contraente.	
	L'Amministrazione contraente opererà, mensilmente, sull'importo netto	
	progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,50% che sarà liquidata	
	al termine del trimestre, contestualmente al rilascio della verifica di	
	conformità a cura soggetto nominato ai sensi del Codice.	
	<b>Art. 10 – (Verifiche e modo di contabilizzare le prestazioni</b>	
	<b>dell'Appaltatore)</b>	
	L'accertamento della regolarità del Servizio per il Vitto avverrà alla	
	stregua di quanto previsto al paragrafo 6 del Capitolato prestazionale e al	
	Contratto specifico.	
	A seconda che il detenuto consumi o meno la colazione, il pranzo o la	
	cena, verrà all'impresa contabilizzata la corrispondente percentuale come	
	appresso fissata:	
	colazione 10%,	
	pranzo 40%,	

	cena 50%.	
	Per i detenuti ammessi al beneficio della semilibertà, ai sensi dell'art. 48 dell'O.P., e per quelli ammessi alla semidetenzione, ai sensi dell'art. 55 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, che effettuano nell'Istituto una parziale consumazione dei pasti, si ometterà di richiedere all'Impresa la fornitura dei quantitativi di generi componenti i pasti che non verranno consumati.	
	Il Fornitore dichiara e garantisce di possedere le capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l'erogazione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e per tutta la sua durata, ivi compreso l'eventuale ampliamento della stessa di ulteriori 12 mesi, prevista al precedente art. 4.	
	In tema di controlli, il Fornitore s'impegna a dare la massima collaborazione, nell'ottica della leale collaborazione, affinché il prodotto finale sia caratterizzato dai livelli di qualità previsti nell'intera documentazione contrattuale. In tal senso, il Fornitore potrà quindi richiedere al Direttore dell'Esecuzione (DEC) e/o al Responsabile del procedimento (RUP), indicazioni, precisazioni, finanche il loro intervento di persona, al fine di dirimere questioni di natura prettamente tecnica.	
	Il Fornitore si impegna, inoltre, a rispettare tutte le eventuali indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione nonché a dare a quest'ultima immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente Accordo Quadro e del Contratto specifico.	
	<b>Art. 11 – (Notifiche all'Appaltatore)</b>	
	Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione	

	o comunicazione dipendente dall'Accordo Quadro e dai Contratti	
	specifici sono fatte dall'Autorità dirigente, dal Direttore dell'esecuzione,	
	dal Responsabile Unico del Procedimento ovvero dall'Amministrazione	
	contraente/stazione appaltante (Provveditorato Regionale), ciascuno	
	relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie	
	dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nell'espletamento dei	
	servizi oppure possono essere effettuate, a mezzo di posta elettronica	
	certificata presso il domicilio eletto di cui sopra. L'Appaltatore s'impegna	
	a portare a conoscenza per iscritto (anche per posta elettronica certificata)	
	ogni variazione di domicilio, dell'indirizzo di posta elettronica certificata.	
	<b>Art. 12 – (Misure a tutela della sicurezza)</b>	
	L'Appaltatore dichiara di essere edotto e di accettare	
	incondizionatamente le misure che saranno stabilite	
	dall'Amministrazione a tutela della sicurezza degli Istituti penitenziari	
	presso i quali dovrà essere eseguita la prestazione del servizio, sia in	
	ordine alla verifica delle derrate alimentari, sia in merito all'affidabilità	
	dell'impresa e dei soggetti incaricati di curare la fornitura.	
	Il Fornitore dichiara di essere edotto e di accettare le prescrizioni previste	
	nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza	
	(D.U.V.R.I.) che sarà allegato ai Contratti specifici.	
	<b>Art. 13 – (Assunzione di manodopera detenuta)</b>	
	Nei casi e nei limiti di cui all'art. 4.5 del Capitolato prestazionale, sono a	
	carico dell'appaltatore le mercedi e i relativi contributi assicurativi e	
	previdenziali a favore di detenuti che dovessero esercitare attività lavora-	
	tiva all'interno del magazzino viveri.	

	<b>Art. 14 – (Lavoratori dipendenti e loro tutela - Documento unico di regolarità contributiva - DURC)</b>	
	L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A tal proposito dichiara che le posizioni assicurative dell'impresa sono le seguenti:	
	INPS - Sede di _____ - matricola n. _____;	
	INAIL – Sede di _____ - codice ditta n. _____.	
	Qualora il D.U.R.C. riporti inadempienze, l'Amministrazione contraente agirà secondo quanto previsto dall'art. 30 del Codice.	
	In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, l'Amministrazione contraente provvederà in base all'art. 30, comma 6, del Codice.	
	<b>Art. 15 – (Divieto di cessione dell'Accordo e dei Contratti specifici)</b>	
	L'Accordo quadro e i Contratti specifici non possono essere ceduti, neanche parzialmente, a pena di nullità. Sono fatte salve le circostanze previste dall'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice.	
	E' ammessa la cessione dei crediti nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del Codice.	
	Per motivi di ordine e sicurezza degli istituti penitenziari e della rilevanza, in tale ottica, che riveste il Servizio per il Vitto che deve essere erogato senza interruzioni di sorta, tempestivamente e conformemente a caratteristiche di genuinità, l'Appaltatore è tenuto inderogabilmente ad eseguire in proprio i servizi previsti dal contratto.	
	<b>Art. 16 – (Subappalto – Sub-contratti)</b>	

	Si dà atto che il Fornitore non ha manifestato l'intendimento di avvalersi	
	del subappalto;	
	(oppure)	
	Si dà atto che il Fornitore ha manifestato l'intendimento di avvalersi del	
	subappalto per le seguenti prestazioni:	
	_____	
	_____.	
	In quest'ultimo caso, la definizione puntuale circa le modalità e le	
	condizioni di espletamento del subappalto sono demandate al Contratto	
	specifico.	
	Per quanto attiene i <b>sub-contratti</b> , il Fornitore è tenuto a fornire le	
	informazioni di cui all'art.105, comma 2, del Codice, almeno 15 giorni	
	prima dell'inizio della prestazione, così come eventuali modifiche,	
	variazioni a dette informazioni. Al fine di permettere i controlli	
	demandati alla Stazione appaltante dall'art. 3, comma 9, della Legge n.	
	136/2010, il Fornitore provvede a trasmettere copia conforme del sub-	
	contratto sottoscritto con il subcontraente.	
	<b>Art. 18 – (Sicurezza e salute nel posto di lavoro)</b>	
	L'Appaltatore s'impegna:	
	• all'avvio della prestazione a dimostrare l'avvenuta denuncia di	
	nuovo lavoro temporaneo agli enti previdenziali e assicurativi	
	( <a href="https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/gestione-rapporto-assicurativo/nuovo-lavoro-temporaneo.html">https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/gestione-</a>	
	<a href="https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/gestione-rapporto-assicurativo/nuovo-lavoro-temporaneo.html">rapporto-assicurativo/nuovo-lavoro-temporaneo.html</a> );	
	• ad applicare e rispettare tutte le norme in vigore in materia di igiene	
	e prevenzione degli infortuni sul lavoro;	

	➤ ad applicare e rispettare tutte le misure di sicurezza dettate a tutela	
	dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori.	
	<b>Art. 19 – (Cauzione definitiva a garanzia della prestazione)</b>	
	A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento dell'Accordo Quadro,	
	l'Appaltatore ha costituito una garanzia complessiva pari ad <b>euro</b>	
	_____(_____/_____), mediante polizza <i>ovvero</i> fidejussione	
	<i>ovvero</i> atto fideiussorio n.____ emessa/o in data _____da	
	_____, con sede in _____-Via_____ -	
	autenticata nella firma e nei poteri dal Dott. _____, Notaio in	
	_____, in data _____.	
	Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata,	
	irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa	
	a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione	
	contraente a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le	
	obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ.,	
	nascenti dall'Accordo Quadro e dai Contratti specifici, in relazione ai	
	medesimi.	
	La cauzione opererà per tutta la durata dell'Accordo quadro, ivi	
	compreso il periodo di proroga "tecnica" e, comunque, sino alla completa	
	ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali, certificata dagli	
	esiti positivi della verifica di conformità o della regolare esecuzione.	
	Viene fatta salva la riduzione del massimale garantito in conseguenza di	
	detti esiti positivi.	
	In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti	
	dall'Impresa con la sottoscrizione del presente Accordo anche quelli a	

	fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta	
	espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento	
	del Fornitore, l'Amministrazione contraente ha diritto di rivalersi	
	direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali nei limiti	
	dell'importo massimo previsto dalla normativa vigente, fatta salva la	
	possibilità per l'Amministrazione contraente di rivalersi mediante la	
	riduzione o completa estinzione dei crediti del Fornitore vantati nei	
	confronti dall'Amministrazione penitenziaria.	
	Qualora l'ammontare della garanzia prestata a favore	
	dell'Amministrazione contraente dovesse ridursi per effetto	
	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Impresa dovrà	
	provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della	
	relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione contraente.	
	Il Fornitore si impegna a reintegrare la cauzione – qualora necessaria –	
	fino alla somma garantita corrispondente al periodo del prolungamento	
	della durata dell'Accordo Quadro e/o a quello relativo alla proroga	
	“tecnica” di cui all'art. 106, comma 11, del Codice.	
	In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo	
	l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto l'Accordo	
	Quadro e il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile.	
	<b>Art. 19 – (Tracciabilità dei flussi finanziari – Art. 3 legge 13.8.2010, n. 136)</b>	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 136/2010, l'Appaltatore si	
	obbliga a rispettare, senza eccezione alcuna, quanto previsto dalla	
	predetta normativa in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il	
	mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la nullità	

	assoluta del presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della citata	
	legge 136/2010. Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della	
	società Poste italiane S.p.a. comporta l'automatica risoluzione di diritto,	
	ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, del presente contratto, senza	
	bisogno di assegnare ulteriore termine per l'adempimento.	
	L'Appaltatore si obbliga, a mente di quanto previsto dall'art. 3, comma 8	
	della legge 136/10, ad inserire nei contratti sottoscritti con i con sub-	
	contraenti, a pena nullità assoluta, l'obbligatorietà della tracciabilità dei	
	flussi finanziari di cui alla citata legge. Tutte le parti, siano esse	
	appaltatori e/o sub-contraenti procedono, nell'ipotesi in cui vengano a	
	conoscenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi	
	di tracciabilità, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,	
	informando contestualmente questa Amministrazione e l'Ufficio	
	Territoriale del Governo competente. Nell'ipotesi di sub-contratti	
	l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione oltre alle	
	informazioni previste dalla normativa vigente e dal presente contratto,	
	anche copia conforme del sub-contratto per le verifiche di cui al presente	
	articolo.	
	<b>Art. 20 – (Penali)</b>	
	Le penali sono applicate con le modalità, nei casi e nelle misure previste	
	dal Capitolato prestazionale cui si rinvia integralmente, nonché dall'Atto	
	di Regolamentazione.	
	È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale	
	disapplicazione della penale, quando si riconosca che le violazioni agli	
	obblighi non sono imputabili totalmente o parzialmente al Fornitore.	



	La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o	
	indennizzi all'Appaltatore.	
	Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Provveditore	
	Regionale su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il	
	Direttore dell'esecuzione.	
	<b>Art. 21 – (Controversie)</b>	
	Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del	
	presente Accordo e dei Contratti specifici, comprese quelle conseguenti	
	al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 206 del	
	Codice, l'Amministrazione contraente esclude la competenza arbitrale	
	intendendo adire, in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria ordinaria. Il foro	
	competente è quello della sede del ( <i>Provveditorato Regionale contraente</i> ). In	
	ogni caso l'Appaltatore è comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione	
	dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare	
	l'esecuzione del Servizio. L'inadempienza a tale obbligo, data la natura	
	di Servizio pubblico essenziale, impone all'Amministrazione contraente	
	di valutare la possibilità della risoluzione del Contratto specifico e/o	
	dell'Accordo quadro, ai sensi dell'art. 1456 del c.c..	
	Trova comunque applicazione quanto previsto dal paragrafo n. 12 del	
	Capitolato prestazionale.	
	<b>Art. 22 – (Recesso)</b>	
	Nel corso dell'esecuzione del Servizio, l'Amministrazione Contraente si	
	riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 109 del Codice dei Contratti di recedere	
	dall'Accordo quadro in tutto o in una sua parte e, contestualmente, dai	
	relativi Contratti specifici in qualunque momento e a suo insindacabile	

	giudizio, con preavviso non inferiore a 20 giorni da darsi al Fornitore	
	mediante PEC ovvero Raccomandata A/R. In tale ipotesi	
	l'Amministrazione Contraente sarà tenuta a corrispondere al Fornitore	
	quanto previsto dal sopra richiamato art. 109. Le parti precisano che il	
	decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite sarà calcolato secondo	
	quanto previsto dal richiamato art. 109, prendendo a riferimento	
	l'importo del Contratto specifico interessato.	
	L'Amministrazione Contraente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere	
	dal Contratto specifico nel caso in cui intervengano normative o direttive,	
	anche interne, che disciplinino diversamente il servizio per il Vitto. Il	
	recesso potrà essere esercitato, ove ricorrano le condizioni di legge e/o di	
	non realizzabilità del Servizio in tutti gli Istituti inseriti nel Lotto, anche	
	in relazione al presente Accordo quadro. Nel caso di vincolatività, ai sensi	
	dell'art. 1 del decreto legge 6.7.2012, n. 95, convertito in legge, con	
	modificazioni, dall'art. 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, di apposita	
	Convezione stipulata da CONSIP S.p.a. per il medesimo servizio di cui al	
	presente Contratto. In tali casi l'Amministrazione contraente darà	
	formale preavviso della cessazione anticipata del servizio, mediante PEC	
	o raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento con effetti	
	giuridici equivalenti almeno 20 giorni prima della cessazione totale del	
	Servizio.	
	<b>Art. 23 – (Risoluzione)</b>	
	Oltre ai casi di risoluzione già contemplati nei precedenti articoli, nel	
	Capitolato prestazionale e nel Codice, l'Amministrazione può di diritto	
	risolvere il presente Accordo, per fatto del Fornitore, ai sensi dell'art. 1456	

	c.c., al verificarsi di uno dei seguenti casi:	
	➤ nelle ipotesi previste dal citato art. 108 del Codice dei Contratti;	
	➤ in caso di gravi inadempienze o ripetute violazioni degli impegni	
	assunti dalle quali la Stazione appaltante possa desumere lo	
	snaturamento delle prestazioni dedotte dalla documentazione	
	contrattuale e/o la sopravvenuta inidoneità del Fornitore, sia per	
	manca di requisiti sia per far fronte agli impegni assunti con il	
	presente Accordo quadro;	
	➤ interruzione del Servizio non dipendente da cause di forza	
	maggiore o fortuite;	
	➤ mancata presentazione, rinnovo o reintegrazione della cauzione e	
	della polizza assicurativa nei casi in cui sono stati previsti;	
	➤ violazione della normativa in materia di subappalto;	
	➤ grave inadempimento alle disposizioni recate dall'Accordo quadro	
	e di quelle recate dai Contratti specifici e relativi allegati;	
	➤ mancata stipula del/i Contratto/i specifico/i, nonché dell'Atto di	
	regolamentazione del servizio;	
	➤ cessione dei crediti in violazione delle disposizioni di legge;	
	➤ applicazione delle penali nella misura superiore al 10% del valore	
	del Contratto specifico in corso;	
	➤ violazione degli obblighi di riservatezza;	
	➤ mancata o venuta meno la copertura assicurativa dei rischi durante	
	tutta la vigenza del rapporto contrattuale;	
	➤ constatato inadempimento della normativa sulla sicurezza dei	
	lavoratori;	

	➤ violazione delle prescrizioni relative al subappalto e ai sub-	
	contratti;	
	➤ cessione a terzi del contratto;	
	➤ violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge n.	
	136/2010;	
	➤ altri casi ritenuti gravi dall'Amministrazione in ragione delle	
	disposizioni vigenti;	
	➤ in tutti gli altri casi previsti dal Capitolato prestazionale e dalle	
	normative vigenti.	
	La Stazione Appaltante potrà risolvere il presente Accordo ed i	
	corrispondenti Contratti specifici in ogni momento con efficacia dalla	
	data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, nel caso in	
	cui quest'ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Accordo	
	Quadro e, nell'ipotesi in cui la violazione poteva essere sanata, tale	
	violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta	
	diffida ad adempiere.	
	In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo, l'Amministrazione avrà diritto	
	di ritenere definitivamente la cauzione, fermo restando il diritto al	
	risarcimento dell'ulteriore danno; è fatta salva ogni altra azione che	
	l'Amministrazione contraente ritenesse opportuno intraprendere a tutela	
	dei propri interessi.	
	Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già	
	eseguite ai sensi dell'art. 1458 c.c.	
	<b>Art. 24 – (Ulteriori clausole risolutive espresse)</b>	
	L'irrogazione di sanzioni interdittive o di misure cautelari di cui al	

	decreto legislativo 231/01 e s.m.i. nei confronti dell'Appaltatore che	
	impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione, comporta	
	l'immediata risoluzione di diritto del presente rapporto che è altresì	
	condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità	
	delle dichiarazioni rese ai sensi della vigente normativa (D.P.R. 445/2000	
	e D.Lgs. n. 159/2011) e delle verifiche previste in fase esecutiva	
	dall'art.108 del Codice. In tali ipotesi, l'Amministrazione avrà il diritto di	
	incamerare la cauzione, restando salvo il diritto alla rifusione di maggiori	
	danni.	
	<b><i>Art. 25 - Interferenze illecite – Patti di integrità</i></b>	
	INTERFERENZE ILLECITE – L'Impresa si impegna a dare immediata	
	notizia alla Prefettura di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o	
	condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si	
	manifesti nei propri confronti e nei confronti dei componenti la propria	
	compagine sociale nonché dei rispettivi familiari.	
	L'Impresa si impegna, altresì, a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli	
	Organi di polizia ogni illecita richiesta di danaro, di prestazioni o di altra	
	utilità o, comunque, ogni illecita interferenza nell'esecuzione della	
	prestazione formulatagli anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o	
	dipendenti.	
	Dei fatti sopra richiamati l'Impresa darà immediata notizia – in	
	qualunque forma (anche verbale) e in via riservata - a questa	
	Amministrazione (Capo dipartimento e/o Provveditore regionale	
	dell'Amministrazione penitenziaria).	
	PATTI DI INTEGRITA' – Oltre ai reciproci adempimenti previsti nel	

	Patto di Integrità , allegato al presente Accordo per farne parte integrante	
	e sostanziale, il Fornitore, conformando il proprio comportamento ai	
	principi di lealtà, trasparenza e correttezza, si impegna altresì a rilasciare	
	per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dell'ultimo Contratto e ogni	
	qualvolta richiesta dall'Amministrazione apposita dichiarazione	
	attestante l'insussistenza dei fatti sopra richiamati, ivi compresi quelli	
	indicati nel Patto di Integrità; i quali, qualora accertati	
	dall'Amministrazione, con qualunque mezzo, potranno determinare la	
	risoluzione del presente Accordo e del Contratto in danno per violazione	
	di obblighi essenziali.	
	L'Impresa, non avendo nulla da eccepire, dichiara espressamente di	
	accettare le su estese condizioni, fornendo ogni più ampia liberatoria	
	affinché l'Amministrazione possa rivalersi sulla cauzione prestata.	
	<b>Art. 26 – (Anticorruzione)</b>	
	Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto	
	legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Impresa dichiara di non avvalersi	
	dell'attività lavorativa o professionale di dipendenti pubblici cessati	
	dall'incarico da meno di tre anni e/o dipendenti che negli ultimi tre anni	
	di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto	
	delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato	
	decreto legislativo.	
	<b>Art. 27 – (Efficacia dell'Accordo Quadro)</b>	
	Il presente Accordo, vincolante per il Fornitore fin dalla sua	
	sottoscrizione, impegnerà l'Amministrazione solo dopo che sarà stato	
	approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.	

	<b>Art. 28 – (Spese a carico dell’Appaltatore per la gestione del servizio)</b>	
	Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione ed	
	esecuzione del presente atto, dei Contratti specifici e dell’eventuale Atto	
	aggiuntivo, di registrazione fiscale, bolli, diritti di segreteria, copie di atti,	
	spese postali e di cancelleria ed ogni altra spesa, comprese quelle	
	eventualmente richieste dall’Appaltatore per sopralluoghi, liquidazioni	
	di conti, certificati, nonché quelle degli stampati e tutte le altre occorrenti	
	per la gestione del servizio, anche se non previste specificamente nel	
	capitolato prestazionale.	
	<b>Art. 29 – (Riservatezza)</b>	
	L’Appaltatore ha l’obbligo ad adottare ogni accorgimento volto a limitare	
	la divulgazione di informazioni, comunicazioni e quanto altro necessario	
	all’esecuzione del servizio.	
	In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione	
	contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l’Accordo e/o il	
	Contratto specifico ai sensi dell’art. 1456 c.c. e, conseguentemente, il	
	Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti danni che dovessero derivare	
	all’Amministrazione a seguito di tale inosservanza.	
	<b>Art. 30 – (Norma di chiusura)</b>	
	Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo, si rinvia al	
	Capitolato prestazionale, alla documentazione di gara e a tutti i	
	documenti richiamati nel presente atto e alle norme e regolamenti vigenti.	
	_____	
	(forma pubblica amministrativa)Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il	
	presente contratto, da me redatto su n. _____ pagine e n. _____	







REPUBBLICA ITALIANA

AUTENTICA FIRME

(IN CASO DI SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA)

l sottoscritta/o \_\_\_\_\_, incaricata/o al ricevimento  
dei contratti nell'interesse del Dipartimento dell'Amministrazione  
Penitenziaria – Provveditorato \_\_\_\_\_  
con D.P. del \_\_\_\_\_ –

certifica che

il Sig./Dott. \_\_\_\_\_, nato  
a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, in qualità di  
\_\_\_\_\_ dell'impresa \_\_\_\_\_ con sede  
legale in \_\_\_\_\_ - Via \_\_\_\_\_, e l dott.  
\_\_\_\_\_ Dirigente, nat\_ a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_, in qualità di rappresentante, nella stipula dei  
contratti, del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria –  
Provveditorato \_\_\_\_\_ sito in \_\_\_\_\_,  
Via \_\_\_\_\_, delle cui identità personali,  
qualifiche e poteri io Ufficiale Rogante sono certo, previa rinunzia,  
con il mio consenso, d'accordo tra di loro, all'assistenza dei  
testimoni, hanno sottoscritto, in calce ed a margine degli altri fogli,  
alla mia presenza, nei locali del predetto Dipartimento, l'atto che  
precede, il quale resta, a richiesta dei firmatari, presso di me  
depositato.

Roma,

L'UFFICIALE ROGANTE

Repertorio

n.

del

	Il Fornitore dichiara espressamente di avere piena, particolareggiata e	
	perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed	
	atti ivi richiamati, della loro portata e implicazione. Il Fornitore pertanto	
	dichiara ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice	
	Civile, di approvare ed accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e	
	di avere, in particolare, preso piena conoscenza delle clausole e	
	condizioni, approvandole, di seguito elencate:	
	<b>CAPITOLATO Prestazionale:</b>	
	Art. 2.1. Durata e valore dell'Accordo quadro;	
	Art. 2.2. Durata dei Contratti specifici;	
	Art. 2.3. Divieto di interruzione del servizio;	
	Art. 3.3. Modifiche delle Tabelle vittuarie;	
	Art. 3.7. Sorveglianza sanitaria sugli alimenti;	
	Art. 3.14. Scorte di viveri;	
	Art. 4.2. Atto di regolamentazione del Servizio;	
	Art. 4.8. Norme comportamentali del personale;	
	Art. 4.9. Controlli per la sicurezza interna dell'Istituto;	
	Art. 4.10. Sicurezza interna e riservatezza;	
	Art. 5.2.1. Obblighi del Fornitore a seguito dei controlli;	
	Art. 7.1. Cessazione parziale del Servizio per sopravvenute esigenze	
	organizzative dell'Amministrazione;	
	Art. 8.2. Oneri relativi agli immobili in uso al Fornitore;	
	Art. 8.4. Oneri relativi agli impianti, apparecchiature e attrezzature;	
	Art. 8.6. Esecuzione degli interventi. Modalità;	
	Art. 8.7. Conclusione del servizio;	

	Art. 9.1. Inadempienze e penalità;	
	Art. 9.2. Procedimento Sanzionatorio;	
	Art. 10. Risoluzione dell'Accordo quadro/contratto – clausola risolutiva espressa;	
	Art. 11. Esecuzione in danno.	
	<b>ACCORDO Quadro:</b>	
	Art. 2 – Con particolare riferimento all'ipotesi di contrasto tra le disposizioni contenute nei documenti allegati e l'Accordo quadro: vige il principio del regime più favorevole per l'Amministrazione;	
	Art. 4 – Con riferimento in particolare alla possibilità per l'Amministrazione contraente di non prolungare la durata dell'Accordo Quadro;	
	Art. 6 – Divieto di interruzione del Servizio;	
	Art. 8 - Con particolare riferimento alla richiesta di rispettare l'Atto di Regolamentazione del servizio;	
	Art. 10 - Verifiche e modo di contabilizzare le prestazioni dell'Appaltatore;	
	Art. 23 – Risoluzione;	
	Art. 24 - Ulteriori clausole risolutive espresse;	
	Art. 29 – Riservatezza	
	IL FORNITORE	